



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
già D.G. per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione**

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA
IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008**

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento riepiloga le modalità, al fine di una corretta applicazione del Regolamento (CE) n.800/2008, con le quali i Fondi Interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 48 Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, possono concedere aiuti di Stato alle imprese aderenti, allo scopo di promuovere la formazione continua dei lavoratori.
2. Rimane in ogni caso ferma la possibilità per gli stessi Fondi di erogare aiuti alle imprese, per attività di formazione continua, in regime "de minimis" (Regolamento (CE) n.1998/2006).

Art. 2
Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano agli aiuti alla formazione concessi alle imprese di qualsiasi settore.
2. Le presenti disposizioni si riferiscono alla corretta applicazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (GUUE L 214 del 9.8.2008).
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in

maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Beneficiarie degli aiuti alla formazione possono essere le imprese di ogni dimensione appartenenti a qualsiasi settore di attività, ivi compresa l'agricoltura e la pesca.
2. Non sono ammesse a beneficiare degli aiuti:
 - le imprese in difficoltà come definite dagli "Orientamenti comunitari vigenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" o, per le PMI, dall'art. 1, par. 7 del Regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008;
 - le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.A tal fine le imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000, in cui sia attestata l'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia previdenziale, fiscale, contributiva e del lavoro.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, come previsto dallo stesso Regolamento (CE) n.800/2008, si intende per:

- a) "Piccole e medie imprese o PMI": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 (Art.2, par. 7);
- b) "Formazione specifica": la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente (Art.38, par. 1);
- c) "Formazione generale": la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione; (Art.38, par. 2 Reg.);
- d) "Lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie: chi non ha impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici in Italia, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale che hanno la necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze

- linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile (Art.2, par. 18, lettere da a) a f);
- e) "Lavoratore disabile": chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento italiano, o sia colpito da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico (Art.2 par. 20, lettera a) e b).

Art. 5
Attività agevolabili

Gli aiuti alla formazione di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 sono ammessi per i progetti di formazione presentati dalle imprese aderenti ai Fondi, in forma singola o associata.

Art. 6
Forma dell'agevolazione

Gli aiuti alla formazione di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 possono essere erogati sotto forma di sovvenzione (art.5).

Art. 7
Costi ammissibili

Ai fini del calcolo dell'aiuto sono ammissibili i seguenti costi (Art.39, par.4, lettere da a) a f):

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere precedenti. Per quanto riguarda i costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

Art. 8
Intensità dell'aiuto alla formazione

In applicazione dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008, gli aiuti alla formazione non possono superare le seguenti intensità massime:

- a) Se si tratta di formazione specifica:
 - il 45% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
 - il 35% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;

- il 25% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.
- b) Se si tratta di formazione generale:
 - l'80% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
 - il 70% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 60% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.
- c) Le intensità di cui alle lettere precedenti possono essere aumentate di 10 punti percentuali, nel limite comunque dell'80%, se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.
- d) Nel caso non sia possibile distinguere tra formazione specifica e generale, o non sia possibile stabilire se l'attività formativa abbia carattere specifico o generale, si applicano all'intero progetto le intensità previste per la formazione specifica.

Art. 9 Cumulo

Gli aiuti alla formazione previsti dalle disposizioni del Reg. (CE) n.800/2008 sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "*de minimis*", se l'aiuto cumulato non supera le intensità indicate al precedente art. 8.

Art. 10 Condizioni per la concessione e l'erogazione

1. Gli aiuti alla formazione di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 possono essere concessi a condizione che le attività previste siano avviate successivamente alla presentazione della domanda. Nel caso di grandi imprese dovrà inoltre essere documentato che grazie all'aiuto si verifichi un aumento significativo delle dimensioni del progetto formativo o della sua portata o dell'importo totale investito.
2. Non possono essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Le imprese beneficiarie di un aiuto in applicazione del Regolamento (CE) n.800/2008 dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta in merito, resa nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000.

Art. 11 Concessione degli aiuti

1. Gli aiuti alla formazione possono essere concessi dai Fondi interprofessionali per la formazione continua, in applicazione del regime di aiuti ovvero sotto forma di "aiuti individuali" di cui all'art.2 par. 3, lettera b) del Regolamento CE n.800/2008.
2. Gli aiuti concessi dovranno fare riferimento al Regolamento CE n. 800/2008 nonché alla comunicazione del regime di aiuti - citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - ed al presente Regolamento.

3. Gli aiuti alla formazione di cui al Regolamento CE n. 800/2008, possono essere concessi fino al 30 giugno 2014 (cfr. "considerato" n.67), in applicazione di regimi esistenti al 31 dicembre 2013 (Art.45).

Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, quale sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti, è trasmesso alla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 800/2008.
2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvederà all'invio della Relazione annuale sugli aiuti di Stato, di cui all'art.11 del Regolamento CE n.800/2008. Al fine di tale adempimento, i Fondi interprofessionali che concederanno aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento n. 800/2008 - nell'ambito del presente regime di aiuti - invieranno ogni anno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, l'elenco degli aiuti concessi nell'anno precedente, con le relative informazioni.

Il Direttore Generale

Cons. Paola PADUANO

